



Liceo Classico Statale "G.F.PORPORATO"

Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico-sociale

Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO

tel. 0121 795064/70432 - fax 0121 795059

e-mail: liceoporporato@tiscali.it

www.liceoporporato.edu.it



# Criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 87 del 12/03/2019. Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto. Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.

### Il Consiglio d'Istituto

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45, nelle parti in cui recita:

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;

- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

i) partecipazione a progetti internazionali;

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 36 comma 2;

PREMESSO che l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

#### **DELIBERA**

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018.

Art. 1 - Principi e criteri generali

- 1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze del Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs 50/2016.
- 2. L'attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione e pubblicità.
- 3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, l'organo competente, con

provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

# Art. 2 - Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2 dell'art.45 del D.I. 129/2018

- a) Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
- 1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 86 del 12/03/2019.
- 2. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte negli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda integralmente.
- 3. Fatti salvi il ricorso alle convenzioni CONSIP, qualora utilizzabili, o all'eventuale ricorso al MEPA, ai fini dell'attivazione delle procedure di acquisto si rinvia all'elenco dei fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, cui prioritariamente far ricorso. Qualora nell'elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all'acquisto o essi siano inferiori al numero necessario o per altri motivi di opportunità non interpellabili, si ricorre a indagine di mercato per l'individuazione della/e ditta/e da invitare.
- 4. Qualora non si faccia ricorso all'affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2, art 36 del D.Lgs 50/2016, l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
  - a. dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri di volta in volta valutati;
  - b. del prezzo più basso, nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche.
- 5. Per l'acquisizione di servizi relativi a viaggi, scambi e visite d'istruzione, quando ragioni di celerità, economicità o semplificazione dei processi lo richiedano, le procedure descritte nei commi 3 e 4 possono essere derogate.
- b) Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
- 1. Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto. Il dirigente può richiedere parere al Consiglio d'Istituto anche per contratti di importo inferiore ai 10.000 euro.
- 2.. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
- c) Contratti di locazione di immobili.
- 1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

- d) <u>Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in</u> uso alla medesima.
- 1. utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima: il Dirigente, con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 34 del 27 giugno 2014, cui integralmente si rinvia.
- 2. Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da terzi.

## e) Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale. Per le collaborazioni plurime del personale dipendente si rimanda agli artt. 35 e 57 del CCNL 2006/2009.

## f) Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.

1. Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del P.T.O.F.. Al dirigente è data facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

### g) Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

## h) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

- 1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal P.T.O.F., in assenza di personale interno idoneo o disponibile, può ricorrere a collaborazione con esperti esterni, persone fisiche, Enti ed Associazioni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.
- 2. Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni, siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti, Enti ed Associazioni, che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 3. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dell'incarico necessita di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto.
- 4. I docenti e il personale A.T.A. in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 e successivi, con relativi compensi contrattuali in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
- 5. L'individuazione degli esperti può avvenire mediante invito nominativo oppure con avviso pubblicato all'Albo on-line della scuola. In entrambi i casi verranno specificati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e criteri di selezione. Tutti i candidati dovranno presentare curriculum vitae o Statuto dell'Ente/Associazione.
- 6. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono individuati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di personale della scuola coinvolto nel progetto.

Per ogni singola candidatura possono costituire elementi di valutazione:

- a) curriculum del candidato;
- b) contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
- c) pubblicazioni ed altri titoli.
- 7. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri:
- a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali é richiesto l'intervento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
- e) precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo stesso Istituto, e/o con altri Enti del territorio.
- 8. În presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali, per le quali l'applicazione dei commi 5., 6. e 7. non garantirebbe tempestivo o efficace espletamento della prestazione, per snellimento e economicità dell'azione amministrativa si potrà procedere all'individuazione diretta intuitu personae. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 5.000,00 annue per ciascun soggetto.
- 9. Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la specificità della proposta formativa o la riconosciuta fama o il prestigio scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il possesso di specifiche competenze settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale per l'efficace realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 5.000,00 annue per ciascun soggetto.
- 10. I compensi previsti hanno come limite massimo quelli delle tariffe professionali o contrattuali, se esistenti, e comunque fino al limite massimo di € 100,00/ora lordo amministrazione. Per le prestazioni che per loro natura possono essere equiparate all'attività ordinaria di insegnamento, il limite massimo è quello previsto dal CCNL vigente per il personale docente.
- 11. Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Ove ravvisi un motivato interesse, il committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.
- 12. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione.
- 13. Non è ammessa la liquidazione di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi o rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

### i) Partecipazione a progetti internazionali.

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.

#### Art. 3 – norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il Segretario del C.d.I.,

Prof.ssa Donatella Frencia

Il Presidente del C.d.I. Avv. Luca Paparozzi